

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato, mediante lettura della seguente esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione e del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G.NR. *omissis/2011*, avente ad oggetto: rapporti bancari/ripetizione di indebito

TRA

S.R.L.,

parte attrice

E

BANCA S.P.A.,

parte convenuta

* * *

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, S.R.L. proponeva domanda di accertamento della illegittimità dell'addebito di €.118943/64 da parte della BANCA S.P.A. sul c/c bancario nr. *omissis* (accesso in data 13/2/2002 e chiuso in data 22/11/2010) — importo poi ridotto ad €.91223/67 — a suo dire a titolo contabilizzazione delle operazioni di valuta con riferimento ad assegni bancari. Su tale premessa chiedeva la restituzione dell'importo illegittimamente addebitato.

2. Si costituiva in giudizio la banca convenuta la quale deduceva la correttezza del proprio operato sulla base delle condizioni di contratto ed, in particolare, deduceva di aver legittimamente contabilizzato le operazioni per valuta in data di emissione degli assegni. Su tale premessa chiedeva il rigetto della domanda.

3. All'udienza del 17/2/2016 il G.I. ordinava la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c., ed all'esito decideva la causa.

4. In via preliminare va esattamente circoscritta il thema decidendum. Parte attrice, nei termini di rito, ha limitato la domanda al solo accertamento dell'applicazione da parte della banca di valute fittizie con riferimento ad assegni posti all'incasso tra il 4 ed 17/11/2004. alcuna doglianza o richiesta è stata formulata

Sentenza, Tribunale di Benevento, dott. Aldo De Luca, 17 febbraio 2016, n. 535

con riferimento alla nullità del contratto di apertura del c/c, alla illegittima applicazione di tassi di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

5. Così circoscritto il thema decidendum, si rileva che all'esito dell'accertamento peritale non è emersa la fondatezza della pretesa azionata, atteso che il C.T.U. ha accertato che, in mancanza di un valido contratto di apertura del c/c, l'importo di €.91062 è stato illegittimamente addebitato a titolo di interessi passivi a tassi ultralegali non oggetto di specifica pattuizione e spese, questioni che non sono oggetto di giudizio.

6. La domanda, pertanto, è rigettata in quanto priva di riscontri probatori.

7. Spese di lite compensate in ragione della condotta tenuta dalla banca che ha applicato interessi a tassi non validamente concordati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., ogni contraria o diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda di ripetizione di indebito proposta con riferimento esclusivo all'illegittima contabilizzazione – sul c/c nr. Omissis – delle valute con riferimento ad assegni posti all'incasso tra il 4 ed il 17/11/2004;
- Compensa tra le parti le spese di lite, comprese quelle di C.T.U.

Benevento, 17/2/2016

Il Giudice
Dott. Aldo De Luca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*